# L’OIC pubblica in consultazione il documento Interpretativo 10 in tema di rivalutazione e riallineamento e emendamenti ai principi contabili nazionali

L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha posto in pubblica consultazione, fino al 18 marzo 2022, la bozza di documento interpretativo n. 10 sugli “*Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento*” (*link* sito della fondazione Oic) contenuti nella Legge di Bilancio (n. 234/2021). Il documento disciplina gli effetti contabili delle **modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento** sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dei valori contabili delle immobilizzazioni immateriali, sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale o di revocare la scelta di affrancamento fiscale operata ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.

**Novità per “enti di investimento” e “imprese di partecipazione finanziaria”**

L’Organismo Italiano di Contabilità ha inoltre posto in pubblica consultazione, sempre fino al prossimo 18 marzo,

gli emendamenti ai principi contabili nazionali (*link* sito della fondazione Oic) approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dalla novella normativa introdotta dall'art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, comma 2, lett *c),* che all'articolo 2435-*ter*, dopo il quarto comma ha aggiunto il seguente: «*Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo* (**riguardante il bilancio delle micro-imprese***), dal sesto comma dell'articolo 2435-bis* (**secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale**) *e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D* **(Ratei e risconti)** *dell'attivo nella voce CII* **(Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esericizo successivo) e la voce E (Ratei e risconti)** *del passivo nella voce D* **(Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esericizo successivo)**». La disposizione recepisce il disposto dell'articolo 36, comma 7, della direttiva 2013/34/UE.

Di conseguenza, per recepire tale modifica normativa l'OIC propone di modificare il testo dei seguenti principi contabili:

**OIC 12** *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*

**OIC 15** *Crediti*

**OIC 17** *Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto*

**OIC 18** *Ratei e Risconti*

**OIC 19** *Debiti*

**OIC 20** *Titoli di debito*

**OIC 24** *Immobilizzazioni Immateriali*

**OIC 25** *Imposte sul reddito*

**OIC 26** *Operazioni, attività e passività in valuta estera*

**OIC 31** *Fondi rischi e oneri e TFR*

**OIC 32** *Strumenti finanziari derivati*

Gli emendamenti si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.